LA TRASPARENZA AMMINISTRATIVA

santofabiano.it

La trasparenza è uno dei principi generali dell'attività amministrativa elencati nella legge 241/1990

LEGGE 7 agosto 1990, n. 241

Art. 1
Principi generali dell'attività amministrativa

1. L'attività amministrativa persegue i fini determinati dalla **legge** ed è retta da criteri di **economicità**, di **efficacia**, di **imparzialità**, di **pubblicità** e di **trasparenza** secondo le modalità previste dalla presente legge e dalle altre disposizioni che disciplinano singoli procedimenti, **nonché dai principi dell'ordinamento comunitario.**

I termini "trasparenza" e imparzialità" sono stati aggiunti con la legge 15/2005

santofabiano.it

In origine la "trasparenza" veniva identificata con l'accesso

legge 241/90

Art. 22.
Definizioni e princípi in materia di accesso

1. Ai fini del presente capo si intende:

a) per "**diritto di accesso**", il diritto degli **interessati** di **prendere visione e di estrarre copia** di **documenti amministrativi**;

b) per "**interessati**", tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse **diretto**, **concreto** e **attuale**, corrispondente ad una **situazione giuridicamente tutelata** e **collegata al documento** al quale è chiesto l'accesso;

c) per "**controinteressati**", tutti i soggetti, individuati o facilmente individuabili in base alla natura del documento richiesto, che dall'esercizio dell'accesso vedrebbero compromesso il loro **diritto alla riservatezza**;

santofabiano.it

Con il Testo unico degli enti locali si introduce l'obbligo di pubblicazione di "tutte le deliberazioni" all'albo pretorio

articolo

124 Pubblicazione delle deliberazioni

D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267

1. **Tutte le deliberazioni del comune e della provincia sono pubblicate mediante affissione all'albo pretorio**, nella sede dell'ente, per **quindici giorni consecutivi**, salvo specifiche disposizioni di legge.

2. Tutte le deliberazioni degli altri enti locali sono pubblicate mediante affissione all'albo pretorio del comune ove ha sede l'ente, per quindici giorni consecutivi, salvo specifiche disposizioni.

santofabiano.it

N. 00515/2015REG.PROV.COLL.
N. 02921/2014 REG.RIC.
N. 02948/2014 REG.RIC.

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

santofabiano.it

la pubblicazione sull'albo pretorio del Comune disposta dall'art. 124 D.lgs. n. 267 del 2000, per tutte le deliberazioni del Comune e della Provincia, non riguarda solo le deliberazioni degli organi di governo (Consiglio e Giunta municipali), dovendosi intendere come "deliberazioni" anche le determinazioni dirigenziali, esprimendo tale termine un significato generale comprensivo dei provvedimenti adottati dagli organi monocratici, in virtù del principio di trasparenza e pubblicità dell'attività amministrativa, di rango costituzionale, sempre fatta salva la clausola di immediata esecutività ai sensi del quarto comma del citato art. 134 T.u.e.l.

...

Quindi se gli atti generali rimessi alla competenza degli organi di governo sono regolati nella loro efficacia e vigenza dall'art. 134, si comprende allora che le determinazioni dirigenziali comunali vadano anch'esse pubblicate per soddisfare le esigenze di trasparenza dell'attività amministrativa, ma non vi è alcuna regola legislativa che ne comporti l'inefficacia in pendenza di pubblicazione.

santofabiano.it

La pubblicazione degli atti all'albo pretorio può avere effetti aulla loro "esecutività"

articolo **134**

Esecutività delle deliberazioni

D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267

1. La deliberazione soggetta al controllo necessario di legittimità deve essere trasmessa a pena di decadenza entro il quinto giorno successivo all'adozione. Essa diventa **esecutiva** se entro 30 giorni dalla trasmissione della stessa il comitato regionale di controllo non trasmetta all'ente interessato un provvedimento motivato di annullamento. Le deliberazioni diventano comunque esecutive qualora prima del decorso dello stesso termine il comitato regionale di controllo dia comunicazione di non aver riscontrato vizi di legittimità.

2. Nel caso delle deliberazioni soggette a controllo eventuale la richiesta di controllo sospende l'esecutività delle stesse fino all'avvenuto esito del controllo.

3. Le deliberazioni non soggette a controllo necessario o non sottoposte a controllo eventuale diventano esecutive dopo il decimo giorno dalla loro pubblicazione.

4. Nel caso di urgenza le deliberazioni del consiglio o della giunta possono essere **dichiarate immediatamente eseguibili** con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti.

santofabiano.it

Art. 6

Obbligo di pubblicazione di atti nel sito internet

1. L'art. 18 della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni è sostituito dal seguente:

«**Art. 18. (Obbligo di pubblicazione di atti nel sito internet).** -

1. Fermi restando gli obblighi di pubblicità e trasparenza previsti dalla disciplina statale, è fatto obbligo alle amministrazioni comunali, ai liberi Consorzi comunali nonché alle unioni di comuni, fatte salve le disposizioni a tutela della privacy, di pubblicare per estratto nei rispettivi siti internet, **entro sette giorni dalla loro emanazione, tutti gli atti deliberativi adottati dalla giunta e dal consiglio e le determinazioni sindacali e dirigenziali nonché le ordinanze**, ai fini di pubblicità notizia. Le delibere della giunta e del consiglio comunale **rese immediatamente esecutive sono pubblicate entro tre giorni** dall'approvazione. **In caso di mancato rispetto dei suddetti termini l'atto è nullo.**

2. Fermi restando gli obblighi di pubblicità e trasparenza previsti dalla disciplina statale, è fatto obbligo alle aziende pubbliche ex municipalizzate di pubblicare nei rispettivi siti internet tutti gli atti adottati dal consiglio di amministrazione e le determinazioni presidenziali e dirigenziali, entro i termini di cui al comma 1.».

[…]

Dlgs 18 agosto 2000, n. 267

Articolo 10
Diritto di accesso e di informazione

1. Tutti gli atti dell'amministrazione comunale e provinciale sono **pubblici**, ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del sindaco o del presidente della provincia che ne vieti **l'esibizione**, conformemente a quanto previsto dal regolamento, in quanto la loro diffusione possa **pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi o delle imprese.**

2. Il regolamento assicura ai cittadini, singoli e associati, il diritto di **accesso agli atti** amministrativi e disciplina il rilascio di copie di atti previo pagamento dei soli costi; individua, con norme di organizzazione degli uffici e dei servizi, i responsabili dei procedimenti; detta le norme necessarie per assicurare ai cittadini l'informazione sullo stato degli atti e delle procedure e sull'ordine di esame di domande, progetti e provvedimenti che comunque li riguardino; assicura il diritto dei cittadini di accedere, in generale, alle informazioni di cui è in possesso l'amministrazione.

3. Al fine di rendere effettiva la partecipazione dei cittadini all'attività dell'amministrazione, gli enti locali assicurano **l'accesso alle strutture, ed ai servizi gli enti, alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni**.

santofabiano.it

Art. 15

LEGGE 11 Febbraio 2005 , n. 15

2. **L'accesso ai documenti amministrativi**, attese le sue rilevanti finalità di pubblico interesse, costituisce **principio generale dell'attività amministrativa** al fine di favorire la partecipazione e di assicurarne l'imparzialità e la trasparenza, ed **attiene ai livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione**. Resta ferma la potestà delle regioni e degli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, di garantire livelli ulteriori di tutela.

3. Tutti i documenti amministrativi sono accessibili, ad eccezione di quelli indicati all'articolo 24, commi 1, 2, 3, 5 e 6.

4. Non sono accessibili le informazioni in possesso di una pubblica amministrazione che non abbiano forma di documento amministrativo, salvo quanto previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in materia di accesso a dati personali da parte della persona cui i dati si riferiscono.

5. L'acquisizione di documenti amministrativi da parte di soggetti pubblici, ove non rientrante nella previsione dell'articolo 43, comma 2, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, si informa al principio di leale cooperazione istituzionale.

6. Il diritto di accesso è esercitabile fino a quando la pubblica amministrazione ha l'obbligo di detenere i documenti amministrativi ai quali si chiede di accedere».

santofabiano.it

Art. 117

La **potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni** nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.

Lo Stato ha legislazione **esclusiva** nelle seguenti materie:

a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea;
b) immigrazione;
c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;
d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;
e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; perequazione delle risorse finanziarie;
f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento europeo;
g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali;
h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale;
i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;
l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;
***m)* determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;**
n) norme generali sull'istruzione;
o) previdenza sociale;
p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane;
q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;
r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno;
s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.

Legge 18 giugno 2009, n. 69 Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile

santofabiano.it

Articolo 21

Trasparenza sulle retribuzioni dei dirigenti e sui tassi di assenza e di maggiore presenza del personale

Legge 69/2009

1. Ciascuna delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, **ha l'obbligo di pubblicare nel proprio sito internet** le **retribuzioni** annuali, i **curricula vitae**, gli **indirizzi di posta elettronica** e i **numeri telefonici** ad uso professionale dei dirigenti e dei segretari comunali e provinciali nonché di rendere pubblici, con lo stesso mezzo, i tassi di assenza e di maggiore presenza del personale distinti per uffici di livello dirigenziale.

1-bis. Le pubbliche amministrazioni comunicano, per via telematica e secondo i criteri e le modalità individuati con circolare del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, i dati di cui al comma 1 alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, che li pubblica nel proprio sito istituzionale. La mancata comunicazione o aggiornamento dei dati è comunque rilevante ai fini della misurazione e valutazione della performance individuale dei dirigenti.

Santo Fabiano

Articolo 32

Eliminazione degli sprechi relativi al mantenimento di documenti in forma cartacea

Legge 69/2009

1. A far data dal **1° gennaio 2010, gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici** da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati.

[…]

5. A decorrere dal 1° gennaio 2010 e, nei casi di cui al comma 2, dal 1° gennaio 2013, le pubblicazioni effettuate in forma cartacea non hanno effetto di pubblicità legale, ferma restando la possibilità per le amministrazioni e gli enti pubblici, in via integrativa, di effettuare la pubblicità sui quotidiani a scopo di maggiore diffusione, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio.

Santo Fabiano

L'art. 21, comma primo, L. 6.12.1971 n. 1034 del 1974, nel testo novellato dalla L. 21.7.2000 n. 205 ha chiarito definitivamente che **in tutti i casi in cui non sia necessaria la notificazione individuale del provvedimento e sia al contempo prescritta da una norma di legge o di regolamento la pubblicazione dell'atto in un apposito albo, il termine per proporre l'impugnazione decorre dal giorno in cui sia scaduto il periodo della pubblicazione.**Viene perciò confermato quell'indirizzo giurisprudenziale secondo il quale **il normale termine decadenziale per ricorrere contro gli atti amministrativi soggetti a pubblicazione necessaria, decorre per i soggetti non espressamente nominati, dalla pubblicazione medesima**, non essendo indispensabile la notificazione individuale o la piena conoscenza (cfr. la decisione di questa Sezione n. 2428 del 23 aprile 2001).
Inoltre, **la pubblicazione all'albo pretorio del Comune** è prescritta dall'art. 124 T.U. n. 267/2000 per tutte le deliberazioni del comune e della provincia ed essa **riguarda non solo le deliberazioni degli organi di governo (consiglio e giunta municipali) ma anche le determinazioni dirigenziali, esprimendo la parola "deliberazione" ab antiquo sia risoluzioni adottate da organi collegiali che da organi monocratici ed essendo l'intento quello di rendere pubblici tutti gli atti degli Enti locali di esercizio del potere deliberativo, indipendentemente dalla natura collegiale o meno dell'organo emanante** (V. Corte cost. nn. 38 e 39 del 1°.6.1979 e Cons. di Stato, sez. IV, n. 1129 del 6.12.1977). Detta conclusione ha trovato recentemente conferma nella decisione di questa Sezione n. 3058 del 3.6.2002 e nella sentenza TAR Lazio, sez. II, n. 3958 del 31.10.2003, mentre i precedenti indicati dal TAR a conforto della propria tesi non sono pertinenti in quanto la decisione di questa Sezione n. 762/2004 riguarda provvedimenti delle Aziende sanitarie e la decisione sez. VI n. 1239/2003 concerne provvedimenti dell'Ufficio marittimo del Ministero dei trasporti e della navigazione, mentre nella specie si tratta di provvedimenti comunali.

La normativa statale di settore prevede, al riguardo, che «Tutte le deliberazioni del comune e della provincia sono pubblicate mediante pubblicazione all'albo pretorio, nella sede dell'ente, per quindici giorni consecutivi, salvo specifiche disposizioni di legge» (art. 124, comma 1, del d. lgs. 18/8/2000 n. 267).
Il Garante, inoltre, ha fornito specifiche indicazioni alle pubbliche amministrazioni in ordine alle cautele da adottare per la diffusione di dati personali in Internet per finalità di trasparenza e pubblicità dell'azione amministrativa con le proprie Linee guida in materia di trasparenza, anche con riferimento alle pubblicazioni nell'albo pretorio online degli enti locali.
Nelle predette Linee guida, è espressamente previsto che **una volta trascorso il periodo temporale previsto dalle singole discipline per la pubblicazione degli atti e documenti nell'albo pretorio:**

- «**gli enti locali non possono continuare a diffondere i dati personali in essi contenuti**. In caso contrario, si determinerebbe, per il periodo eccedente la durata prevista dalla normativa di riferimento, una diffusione dei dati personali illecita perché non supportata da idonei presupposti normativi [...]. A tal proposito, ad esempio, la permanenza nel web di dati personali contenuti nelle deliberazioni degli enti locali oltre il termine di quindici giorni, previsto dall´art. 124 del citato d. lgs. n. 267/2000, può integrare una violazione del suddetto art. 19, comma 3, del Codice [n.d.r. oggi riprodotto nell'art. 2-ter, commi 1 e 3, del Codice], laddove non esista un diverso parametro legislativo o regolamentare che preveda la relativa diffusione [...]. [In questa ipotesi] se gli enti locali vogliono continuare a mantenere nel proprio sito web istituzionale gli atti e i documenti pubblicati, ad esempio nelle sezioni dedicate agli archivi degli atti e/o della normativa dell'ente, devono apportare gli opportuni accorgimenti per la tutela dei dati personali. In tali casi, quindi, è necessario provvedere a oscurare nella documentazione pubblicata i dati e le informazioni idonei a identificare, anche in maniera indiretta, i soggetti interessati» (parte seconda, par. 3.a).

Nelle medesime Linee guida è indicato, altresì, che nel rispetto dei principi di necessità, pertinenza e non eccedenza (cfr. art. 5, par. 1, lett. c, del RGPD, ma di pari contenuto anche i pre-vigenti artt. 3 e 11, comma 1, lett. d, del Codice) «Non risulta [...] giustificato diffondere, fra l´altro, dati quali, ad esempio, [...] le coordinate bancarie dove sono accreditati i contributi o i benefici economici (codici IBAN [...]» (cfr. parte prima, par. 9.c).

santofabiano.it

DECRETO LEGISLATIVO 27 ottobre 2009, n. 150

Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15,
in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico
e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni

Articolo successivamente abrogato dal dlgs 33/2013

Art. 11.
Trasparenza

1. La trasparenza è intesa come **accessibilità totale**, **anche attraverso lo strumento della pubblicazione sui siti istituzionali** delle amministrazioni pubbliche, delle **informazioni** concernenti **ogni aspetto dell'organizzazione**, degli indicatori relativi agli andamenti gestionali e all'utilizzo delle risorse per il perseguimento delle funzioni istituzionali, dei risultati dell'attività di misurazione e valutazione svolta dagli organi competenti, allo scopo di **favorire forme diffuse di controllo del rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità**. **Essa costituisce livello essenziale delle prestazioni erogate dalle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione**.

La trasparenza, per la prima volta viene definita come **accessibilità totale**

L'oggetto si amplia comprendendo anche le "**informazioni**"

si introduce lo scopo di "**favorire forme diffuse di controllo**"

Per la prima volta la trasparenza è considerata un "**livello essenziale**"

LEGGE 6 novembre 2012, n. 190
Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione

la legge anticorruzione

legge 190/2012, articolo 1

15. Ai fini della presente legge, la trasparenza dell'attività amministrativa, che costituisce **livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti sociali e civili** ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, secondo quanto previsto all'articolo 11 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n.150, **è assicurata** mediante la **pubblicazione**, nei **siti web istituzionali** delle pubbliche amministrazioni, delle informazioni relative ai procedimenti amministrativi, secondo criteri di **facile accessibilità, completezza e semplicità di consultazione**, nel rispetto delle disposizioni in materia di segreto di Stato, di segreto d'ufficio e di protezione dei dati personali. Nei siti web istituzionali delle amministrazioni pubbliche sono pubblicati anche i relativi **bilanci** e **conti consuntivi,** nonché i **costi unitari di realizzazione delle opere pubbliche** e di **produzione dei servizi erogati ai cittadini**. Le informazioni sui costi sono pubblicate sulla base di uno schema tipo redatto dall'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, che ne cura altresì la raccolta e la pubblicazione nel proprio sito web istituzionale al fine di consentirne una agevole comparazione.

l'elenco dei procedimenti"

legge 190/2012, articolo 1

16. […] le pubbliche amministrazioni **assicurano i livelli essenziali** di cui al comma 15 del presente articolo **con particolare riferimento** ai **procedimenti** di:

a) **autorizzazione** o **concessione**;

b) **scelta del contraente** per l'affidamento di **lavori**, **forniture** e **servizi**, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163;

c) concessione ed erogazione di **sovvenzioni**, **contributi**, **sussidi**, **ausili finanziari**, nonché attribuzione di **vantaggi economici di qualunque genere** a persone ed enti pubblici e privati;

d) **concorsi** e **prove selettive** per **l'assunzione** del personale e **progressioni** di carriera di cui all'articolo 24 del citato decreto legislativo n.150 del 2009.

la trasparenza amministrativa

35. Il Governo è delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, **un decreto legislativo per il riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni** da parte delle pubbliche amministrazioni, mediante la modifica o l'integrazione delle disposizioni vigenti, ovvero mediante la previsione di nuove forme di pubblicità […]

DECRETO LEGISLATIVO 14 marzo 2013, n. 33:

Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.

(Gazzetta Ufficiale n. 80 del 5 aprile 2013)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

DECRETO LEGISLATIVO 14 marzo 2013, n. 33:

Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.

(Gazzetta Ufficiale n. 80 del 5 aprile 2013)

Art. 1

Principio generale di trasparenza

1. La trasparenza è intesa come **accessibilità totale** delle **informazioni** concernenti **l'organizzazione** e **l'attività** delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di **favorire <u>forme diffuse di controllo</u>** sul **perseguimento delle funzioni istituzionali** e sull'**utilizzo delle risorse pubbliche**.

[…]

articolo 1

principio generale di trasparenza

2. La trasparenza, nel rispetto delle disposizioni in materia di segreto di Stato, di segreto d'ufficio, di segreto statistico e di protezione dei dati personali, concorre ad attuare il **principio democratico e i principi costituzionali di eguaglianza, di imparzialità, buon andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza nell'utilizzo di risorse pubbliche, integrità e lealtà nel servizio alla nazione.** Essa è **condizione di garanzia delle libertà individuali e collettive**, nonché dei diritti civili, politici e sociali, **integra il diritto ad una buona amministrazione** e concorre alla realizzazione di una amministrazione aperta, al servizio del cittadino

Art. 2
Oggetto

1. Le disposizioni del presente decreto individuano gli obblighi di trasparenza concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni e le modalità per la sua realizzazione.

2. Ai fini del presente decreto, **per pubblicazione si intende la pubblicazione**, in conformità alle specifiche e alle regole tecniche di cui all'allegato A, **nei siti istituzionali delle pubbliche amministrazioni dei documenti, delle informazioni e dei dati concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni**, cui corrisponde il **diritto di chiunque** di accedere ai **siti** direttamente ed immediatamente, **senza autenticazione ed identificazione.**

L'oggetto della norma, in origine si limitava all'accesso sui siti web

so' ragazzi!

Il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione

Circolare n. 2 /2017

Oggetto: Attuazione delle norme sull'accesso civico generalizzato (c.d. FOIA)

3.2. L'identificazione del richiedente

In base all'art. 5, c. 2, d.lgs. n. 33/2013, il diritto di accesso generalizzato spetta a "chiunque", a prescindere dalla qualità o condizione (ad esempio, di cittadino o residente) del richiedente: nessuna differenziazione o disparità di trattamento è ammissibile ai fini del godimento del diritto in questione.

Inoltre, l'art. 5, c. 3 stabilisce che l'esercizio del diritto di accesso "non è sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente" e che la domanda "non richiede motivazione" (v. anche Linee guida A.N.AC., Allegato, § 3).

Ne deriva che, in linea di principio, **l'identificazione del richiedente non è necessaria** ai fini dell'esercizio del diritto. Tuttavia, l'identificazione del richiedente è indispensabile ai fini di una corretta gestione delle domande: ad esempio, ai fini della trasmissione dei dati e documenti richiesti o della trattazione di una pluralità di domande identiche (seriali) o onerose (vessatorie) da parte di uno stesso soggetto.

Pertanto l'identificazione del richiedente va intesa come condizione di ricevibilità della richiesta. **In caso di richiesta anonima o da parte di un soggetto la cui identità sia incerta, l'amministrazione deve comunicare al richiedente la necessità di identificarsi secondo una delle modalità di seguito indicate**

Poiché l'accesso generalizzato si "autorizza" mediante l'emanazione di un "provvedimento amministrativo", l'identificazione del richiedente è necessaria

... in caso di richiesta anonima